

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-527	del 16/06/2017
Oggetto	Sezione di Reggio Emilia. Approvazione convenzione con il Liceo Scientifico Statale “Aldo Moro” per l'attivazione di un tirocinio formativo di orientamento nella forma di alternanza studio e lavoro	
Proposta	n. PDTD-2017-531	del 15/06/2017
Struttura adottante	Sezione Di Reggio	
Dirigente adottante	Capuano Fabrizia	
Struttura proponente	Sezione Di Reggio	
Dirigente proponente	Dott.ssa Capuano Fabrizia	
Responsabile del procedimento	Gobbi Andrea	

Questo giorno 16 (sedici) giugno 2017 presso la sede di Via Amendola, 2 in Reggio Emilia, il Direttore della Sezione Di Reggio, Dott.ssa Capuano Fabrizia, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione di Reggio Emilia. Approvazione convenzione con il Liceo Scientifico Statale “Aldo Moro” per l’attivazione di un tirocinio formativo di orientamento nella forma di alternanza studio e lavoro.

RICHIAMATE:

- la Legge 24.06.1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione ed in particolare l’art. 18, recante disposizioni in materia di tirocini di formazione e orientamento;
- il D.M. n. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997" sui tirocini formativi e di orientamento";
- la DDG n° 63 del 28/07/2015 con la quale è stata approvata la “Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture Arpa- Emilia Romagna;
- il Regolamento ARPAE sul decentramento amministrativo - approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 13/07/2016 - allegato C) lett. J), secondo cui l’adozione di atti connessi all’assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi presso il Nodo compete ai Direttori della Sezioni stesse;

VISTA:

- la richiesta conservata agli atti, da parte del Liceo Scientifico Statale “ Aldo Moro” di Reggio Emilia di seguito indicato come “soggetto promotore”, ad accogliere 2 studenti per lo svolgimento di esperienza di tirocinio formativo e di orientamento nella forma di “alternanza studio e lavoro” presso il Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Reggio Emilia;

SENTITO:

- il parere del Responsabile del Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Reggio Emilia;

ACQUISITO:

- il parere positivo del Responsabile del Servizio accogliente;

VISTA:

- la convenzione relativa al tirocinio formativo di orientamento nella forma di “alternanza studio lavoro” sottoscritta da ARPAE Sezione di Reggio Emilia e dal soggetto promotore che si allega quale parte integrante del presente atto allegato sub A), ed il progetto formativo di orientamento acquisito agli atti, il quale prevede, fra l'altro, le seguenti condizioni di svolgimento dell'esperienza studio-lavoro:
 - 1) durata predeterminata della frequenza dal 19/06/2017 al 30/06/2017;
 - 2) apertura di posizione assicurativa ai fini INAIL e RCT per i tirocinanti, a cura del soggetto promotore (Liceo Scientifico Statale “ Aldo Moro”);

3) individuazione di un Tutor aziendale e di uno dell'Istituto;

CONSIDERATO :

- che il costituendo rapporto tra ARPAE e gli studenti, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per l'Agenzia;

SU PROPOSTA :

- del Direttore di ARPAE Sezione di Reggio Emilia, Dott.ssa Fabrizia Capuano, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO :

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. n. 32/93 il Dott. Andrea Gobbi

DETERMINA

1. di approvare la convenzione allegata sub A) ed il progetto formativo acquisito agli atti, concernente il tirocinio estivo di orientamento di 2 studenti provenienti dal Liceo Scientifico Statale " Aldo Moro " presso il Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Reggio Emilia;
2. che il tirocinio si svolgerà dal 19/06/2017 al 30/06/2017 e che il costituendo rapporto tra ARPAE e gli studenti, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per ARPAE.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(F.to Dott.ssa Fabrizia Capuano)



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALDO MORO"

Via XX Settembre, 5 - 42124 REGGIO EMILIA

PER INVII POSTALI: CASELLA POSTALE N. 2 - VIA S. NICOLO', 4/I - 42121 REGGIO EMILIA

Tel. 0522/517384 - 0522/511699 - Fax 0522/922077

Cod. Fisc. 80016270359 - C.M. REPS03000B

e-mail: dsga@liceomoro.gov.it - reps03000b@istruzione.it - sito: www.liceomoro.gov.it

Codice Univoco Ufficio IPA: UFN1E5

Prot. 3961/e15

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO SCOLASTICO 2016-2017

TRA

Il LICEO SCIENTIFICO STATALE "Aldo Moro" con sede in Via XX Settembre, 5 a Reggio Emilia, cap 42124, codice fiscale 80016270359 d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica /soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariacristina Grazioli nata a Reggio Emilia il 28/07/1966, codice fiscale GRZMCR66L68H223E;

E

La ditta ARPAE Emilia Romagna sezione di Reggio Emilia (Soggetto ospitante) - con sede legale in Reggio Emilia - 42122 Reggio Emilia - codice fiscale/Partita IVA 04290860370, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla Dott.ssa Capuano Fabrizia

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- che l'alternanza scuola lavoro, come indicato nel documento di "Guida Operativa per la Scuola - Attività di alternanza scuola" pubblicata dal MIUR in Ottobre 2015, rientra a tutt'oggi nell'ambito dei tirocini curriculari normati dall'art. 18 della legge 196/1997 ("Tirocini formativi e di orientamento") e dal relativo Decreto attuativo DM 142/1998, in attesa di specifico Regolamento a cui si rimanda per la puntuale disciplina;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere, a titolo gratuito presso le sue strutture n° 2 soggetto in alternanza scuola lavoro su proposta del LICEO SCIENTIFICO STATALE "Aldo Moro", di seguito indicata/o anche come "Istituzione scolastica" "soggetto promotore", per lo svolgimento delle attività formative di cui al progetto di alternanza scuola lavoro allegato alla presente.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente "tutor interno", designato dall'Istituzione scolastica, e da uno o più tutor formativi della struttura, indicati dal soggetto ospitante, denominati "tutor formativo esterno";
4. Per ciascun allievo / gruppo di allievi, beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo (progetto formativo), che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è

dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo (progetto formativo) sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, anche in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) il tutor interno non deve necessariamente essere presente presso la struttura ospitante ma costituisce punto di riferimento per il tutore esterno;
- d) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- e) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- f) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- g) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- h) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, cabina di regia ASL) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- i) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente /gruppo di studenti nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne nei limiti e secondo quanto più sotto indicato ;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;
- f) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- c) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- d) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo (progetto formativo);
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito

- a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
- f) Qualora si verificassero, da parte dello studente in alternanza scuola lavoro, inosservanze agli obblighi indicati nel presente articolo, o comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al docente tutor interno dell'Istituto scolastico, sospendere o interrompere lo svolgimento dell'esperienza di alternanza-scuola lavoro.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso di alternanza scuola lavoro, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, -all'Istituto Scolastico che provvederà a darne comunicazione agli Istituti assicurativi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- f) formare/informare rispetto ai rischi derivati da ambienti, lavorazioni ed attrezzature ai sensi e nel rispetto del DgL 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici presenti in impresa, unicamente allo scopo di integrare la formazione fondamentale sulla sicurezza già resa agli studenti a cura del soggetto promotore.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e decade il 30 Settembre 2017 al termine dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo.

Reggio Emilia

LICEO SCIENTIFICO STATALE " Aldo Moro "
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariacristina Grazioli

ARPAE EMILIA ROMAGNA
Il Direttore della Sezione di Reggio Emilia
Dott.ssa Capuano Fabrizia